

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE**

riunita in camera di consiglio e così composta:

dr./dr.ssa Roberto Aponte Presidente
dr./dr.ssa Anna De Cristofaro Consigliere
dr./dr.ssa Luciano Varotti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in 2° grado iscritta al n° xxxx del ruolo generale dell'anno 2017, vertente tra

NUOVA BANCA facente parte del Gruppo bancario **ALFA**

APPELLANTE

e

TIZIO

APPELLATO

CONCLUSIONI

Per l'appellante: in via principale riformare la detta sentenza, accogliendo il presente appello e così per l'effetto accogliere l'opposizione promossa da **NUOVA BANCA** avverso il D.I. n. xxx/2016 emesso dal Tribunale di Ferrara nell'ambito del giudizio monitorio con R.G. xxxx/2016 e conseguentemente dichiarare l'infondatezza e l'illegittimità del detto decreto ingiuntivo, accertando l'insussistenza fattuale e giuridica della pretesa del sig. **TIZIO**, con conseguente revoca del d.i. opposto. Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.

Per l'appellato: In via principale: rigettare l'appello proposto da **NUOVA BANCA** perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza in ogni sua parte. In ogni caso: condannare parte appellante alle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. **TIZIO** – premesso di aver acquistato dei “titoli” della **BANCA** e di aver inviato il 1° dicembre 2015 alla **NUOVA BANCA** una richiesta, rimasta inevasa, di “rilascio di copia del libro soci/azionisti” della “vecchia” **BANCA**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2422 cc ed 83 Tuf; premesso inoltre che la **NUOVA BANCA** era stata costituita in forza di Decreto Legge n° 183 del 22 novembre 2015 pubblicato in G.U. n° 273 del 23 novembre 15 ed entrato in vigore in pari data, a favore della quale (Ente ponte) la Banca d'Italia aveva disposto la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria **BANCA** in Amministrazione Straordinaria.

2– tutto ciò premesso, otteneva dal tribunale di quella città decreto monitorio col quale la **NUOVA BANCA** veniva ingiunta di consegnare una “copia del libro soci della **BANCA**”.

L'ingiunta nell'opporci al decreto eccepiva che, pur essendovi stata la successione di **NUOVA BANCA** in tutti i diritti, attività e passività, costituenti l'azienda bancaria **BANCA**, il libro soci non

Sentenza, Corte di Appello Bologna, Pres. Aponte – Rel. Varotti del 10.05.2021 n. 1100

costituiva una parte dell'attivo o del passivo, donde l'infondatezza della pretesa consegna del libro soci della "vecchia" **BANCA** in LCA azionata nei confronti della **NUOVA BANCA**.

3.L'opposto replicava che con lettera del 7 marzo 2016 l'Amministratore Delegato di **NUOVA BANCA**, aveva comunicato che – in relazione alla richiesta di accesso ed estrazione copia del Libro Soci di **BANCA**– avrebbe sottoposto la stessa a Banca d'Italia e all'Autorità garante della privacy, per avere indicazioni in merito alla possibilità di dare conto alla richiesta stessa.

In tale comunicazione veniva inoltre dichiarato che "[...] la **NUOVA BANCA** è stata incaricata dal Commissario della liquidazione coatta amministrativa di ricevere ed evadere, per suo conto, tutte le richieste documentali eventualmente pervenute nei confronti di **BANCA**" ed inoltre che la **NUOVA BANCA** si sarebbe riservata di dare un riscontro non appena ricevuto indicazioni al riguardo dalle Autorità interpellate.

Infine, essendovi stata ex lege una cessione di azienda in favore della **NUOVA BANCA**, la cessione dei diritti e delle passività aveva provocato il trasferimento di tutti i beni della vecchia **BANCA** alla nuova e questo passaggio era comprovato dalla citata lettera del 7 marzo 2016, nel quale l'Ad della **NUOVA BANCA** si dichiarava incaricato di evadere tutte le richieste documentali pervenute nei confronti della vecchia **BANCA**.

4.All'esito del giudizio istruito solo con documenti, il tribunale di Ferrara con sentenza n° xxx/2017 rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alla rifusione delle spese in favore del **TIZIO**.

Osservava il primo giudice che la cessione dell'intero patrimonio della vecchia **BANCA** alla nuova non poteva non comportare anche il trasferimento dei diritti e degli obblighi nei confronti dei soci, donde la necessità che **NUOVA BANCA** garantisse i diritti dei soci connessi agli strumenti finanziari di cui era cessionaria.

La richiesta del **TIZIO** trovava dunque il suo fondamento nell'art. 2422 cc e nell'art. 83 duodecies del Tuf. Atteso che le azioni di cui era titolare il **TIZIO** erano "nella titolarità di **NUOVA BANCA**", non poteva revocarsi in dubbio che quest'ultima fosse tenuta a "fare quanto necessario per assicurare [a]i soci l'esercizio del loro diritto di ispezione".

In ogni caso, anche accedendo alla tesi dell'opponente, secondo la quale il libro sociale sarebbe rimasto nella disponibilità della vecchia **BANCA**, in quanto suo libro contabile e sociale, la **NUOVA BANCA** con la missiva 7 marzo 2016 aveva dichiarato di essere stata incaricata dal Commissario liquidatore della LCA della vecchia **BANCA** di evadere, per conto di quest'ultima, tutte le richieste documentali.

5.Impugna la banca affidando il gravame a quattro motivi.

Resiste il **TIZIO** che conclude per la reiezione dell'impugnazione.

6. Con i primi due motivi di appello (paragrafi 3 e 4 della citazione) la banca deduce che, a seguito del dl n° 185/15 (col quale la vecchia **BANCA** era stata posta in procedura di risoluzione ed era stata costituita la **NUOVA BANCA**), le due banche erano soggetti distinti e che il **TIZIO** non era certamente socio della banca appellante, in quanto il capitale di quest'ultima era stato integralmente sottoscritto dal Fondo di risoluzione presso la Banca d'Italia.

Non essendosi verificata alcuna fusione tra vecchia e **NUOVA BANCA**, quest'ultima non era subentrata nei rapporti sociali tra soci e vecchia **BANCA**, ma solo nelle attività e passività bancarie.

Col terzo mezzo (paragrafo 5) la banca si duole dell'erronea interpretazione della lettera 7 marzo 2016.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte di Appello Bologna, Pres. Aponte – Rel. Varotti del 10.05.2021 n. 1100

4La **NUOVA BANCA** non si sarebbe dichiarata tenuta ad evadere la richiesta del **TIZIO** come erroneamente ritenuto dal primo giudice, ma avrebbe semplicemente dichiarato di essere stata delegata dal Commissario li-liquidatore della lca della vecchia **BANCA** ad evadere le richieste documentali di terzi: nella fattispecie, però, mancava qualunque delega da parte del Commissario liquidatore.

Con la quarta doglianza l'appellante deduce la totale inconferenza dell'art. 83 duodecies del Tuf, citato dal tribunale, che riguardava a tutto concedere società quotate e non società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante, come era la vecchia **BANCA**.

Infine, a pagina 17 dell'appello la banca fa presente che a seguito dell'esecuzione forzata iniziata dal **TIZIO NUOVA BANCA** (presso la cui sede Ferrarese era materialmente collocato il libro soci), espressamente autorizzata dal Commissario di **BANCA** in lca, di aver consegnato all'U.G., copia del citato libro sociale di **BANCA** in L.C.A., ciò al solo fine di non sottrarsi al provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

7.L'appello è fondato.

Preliminarmente osserva il Collegio che l'avvenuta consegna del libro soci al **TIZIO** (appello pagina 17) non costituisce acquiescenza alla sentenza, in quanto non integra un atto incompatibile con la volontà di avvalersi della presente impugnazione, né determina la cessazione della materia del contendere.

Sempre preliminarmente, rileva la Corte - per quanto la questione non abbia formato oggetto di discussione tra le parti - che il ricorso al procedimento monitorio previsto dagli artt. 633 e ss del cpc è ammesso in favore di chi sia "creditore" di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose mobili fungibili o di una cosa mobile determinata.

Pertanto, posto che l'art. 2422 cc attribuisce al socio il diritto di "esaminare" il libro soci e di estrarne copia a proprie spese, è evidente che il **TIZIO** non poteva far ricorso al giudizio monitorio.

Egli, infatti, era un semplice portatore di un diritto di consultazione del libro in questione, in relazione al quale la consegna si poneva (non come oggetto di una obbligazione, ma) come attività strumentale rispetto all'adempimento di un obbligo di "facere", ossia dell'obbligo di far "esaminare" (art. 2422, primo comma, cc).

Peraltro detta consegna non era nemmeno un'attività strumentale necessitata, poiché la banca avrebbe potuto scegliere altre e diverse modalità per consentire la consultazione del libro (quali ad es. l'invio telematico di una copia o di un estratto, come poi è effettivamente avvenuto).

In conclusione, anche a prescindere dalla questione che verrà esaminata nel successivo paragrafo, il decreto ingiuntivo va revocato già in base a tale ragione.

8.In ogni caso, l'odierna appellante ha dedotto nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio che la nuova e la vecchia **BANCA** sono società autonome e distinte, aventi ciascuna una propria personalità giuridica, e che ognuna di esse, essendo costituita in forma di spa, deve possedere i propri libri sociali previsti dall'art. 2421 cc.

Questa difesa è stata successivamente precisata da parte dell'intimata, in quanto nei seguenti atti difensivi ha fatto osservare che tra la vecchia e la **NUOVA BANCA** è intervenuta una cessione d'azienda, per effetto del dl n° 183 del 2015 e del provvedimento della Banca d'Italia 22 novembre 2015, con la conseguenza che, pur essendo transitate dalla prima alla seconda tutte le attività e le passività, non si era verificato alcun trasferimento dei diritti sociali.

Sentenza, Corte di Appello Bologna, Pres. Aponte – Rel. Varotti del 10.05.2021 n. 1100

Pertanto, dato che **TIZIO** non era socio della **NUOVA BANCA**, egli non avrebbe diritto di ottenere dalla odierna appellante la consegna del libro soci.

Queste allegazioni difensive sono pienamente condivisibili, non essendovi alcun dubbio sul fatto che la **NUOVA BANCA** sia sorta con propria personalità giuridica per effetto dell'art. 1, primo comma, del dl n° 183 del 2015 (successivamente abrogato dall'art. 1, comma 854, della legge n° 208 del 2015): donde l'obbligo di dotarsi autonomamente (di proprie scritture contabili e) dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 2421 cc, diversi da quelli della vecchia banca, che sono ovviamente rimasti nella disponibilità di quest'ultima.

Parimenti corretto è pure il rilievo secondo il quale il trasferimento di passività e attività dalla vecchia alla **NUOVA BANCA** (sostanzialmente qualificabile come cessione d'azienda) non abbia determinato il trasferimento dei diritti sociali dei soci della vecchia **BANCA** alla nuova, in quanto in nessun caso la cessione predetta provoca tale trasferimento.

In conclusione, trattandosi di libro che non è stato trasferito (né poteva esserlo) con la cessione d'azienda disposta ex lege col citato dl n° 185 del 2015, è palese che il soggetto obbligato a consentire la consultazione di esso era ed è la vecchia **BANCA**, a nulla rilevando la circostanza (peraltro nemmeno del tutto chiara in causa) se tale libro fosse di fatto detenuto dalla **NUOVA BANCA** (circostanza sulla quale l'appellato insiste anche in memoria di replica).

9. Quanto alla lettera 16 marzo 2016, pare al Collegio che il significato di essa sia stato effettivamente travisato, come deduce l'appellante.

Infatti, la figura di “delegato” della **NUOVA BANCA**, qualifica spesa nella citata missiva, non implica una assunzione dell'obbligo di “facere” rimasto in capo alla vecchia **BANCA**, sol che si consideri – come già detto – che tale delega si pone quale mera attività strumentale all'assolvimento di tale obbligo.

10. È assorbita ogni ulteriore questione, compresa quella della violazione della normativa sulle banche dati.

11. Alla soccombenza del **TIZIO** segua la sua condanna alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio, per la cui liquidazione – fatta in base al valore indeterminabile della lite e recependo la liquidazione del primo grado (non impugnata da alcuna parte) - si rimanda al dispositivo che segue.

P.Q.M.

la Corte, a definizione del giudizio, ogni contraria e diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

I. in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, revoca il decreto monitorio n. 907 emesso il 15 luglio 2016 dal tribunale di Ferrara e rigetta la domanda dei **TIZIO**;

II.

II. condanna l'opposto **TIZIO** a rifondere alla **NUOVA BANCA** le spese dei due gradi di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 quanto al primo ed in euro 9.000,00 quanto al presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuta.

Così deciso in Bologna il 23 marzo 2021, nella camera di consiglio della terza sezione.

Il presidente Roberto Aponte Varotti est.